Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 24 novembre 1961** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1961, n. 1184.

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto delle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 65. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:
« Elementi di statistica »;
« Letterature popolari ».

Art. 78. — Nell'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
« Istituto di Puericultura ».

Art. 85. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) è aggiunto quello di:
« Chimica nucleare ».

Dopo l'art. 200, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in Scienze amministrative annesso alla Facoltà di giurisprudenza, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Corso di perfezionamento in Scienze amministrative

Art. 201. — Presso l'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza è istituito un Corso di perfezionamento in Scienze amministrative per la preparazione a pubblici impieghi.

Art. 202. — Il Corso è sotto la direzione del direttore dell'Istituto. Il Consiglio del Corso si compone dei professori titolari delle cattedre annesse all'Istituto stesso.

Art. 203. — Il Consiglio del Corso propone, all'inizio di ogni anno accademico, gli incarichi dell'insegnamento delle materie obbligatorie, stabilisce le materie complementari e sceglie i relativi incarichi.

Art. 204. — Il Consiglio del Corso, può, inoltre, istituire cicli di conferenze, seminari particolari e adottare ogni misura didattica che ritenga opportuna per la più efficace organizzazione del Corso.

Art. 205. — Sono ammessi al Corso i laureati in Giurisprudenza, in Scienze politiche e in Economia e commercio. Il Corso ha la durata di un anno e comporta la frequenza obbligatoria.

Art. 206. — Sono materie obbligatorie:
1) Organizzazione internazionale;
2) Diritto costituzionale;
3) Scienza dell'amministrazione;
4) Scienza delle finanze;
5) Organizzazione amministrativa;
6) Atti amministrativi;
7) Giustizia amministrativa;
8) Ordinamento territoriale;
9) Economia pubblica.

Art. 207. — Le materie complementari sono scelte in numero di dieci per ogni anno accademico tra le seguenti:
1) Storia delle istituzioni politiche;
2) Storia delle dottrine e dei movimenti politici;
3) Diritto costituzionale e comparato;
4) Parlamento;
5) Bilancio;
6) Tesoro;
7) Tributi diretti;
8) Tributi indiretti;
9) Finanza locale e non statale;
10) Organizzazione finanziaria;
11) Enti pubblici;
12) Regioni autonome;
13) Ordinamenti militari;
14) Diritto diplomatico e consolare;
15) Istruzione pubblica;
16) Cose d'arte;
17) Energia;
18) Polizia;
19) Espropriazione;
20) Opere pubbliche;
21) Amministrazione dell'agricoltura;
22) Industria;
23) Commercio interno e internazionale;
24) Trasporti;
25) Comunicazioni;
26) Marina;
27) Turismo;
28) Moneta e credito;
29) Acque pubbliche;
30) Beni pubblici;
31) Contratti della pubblica Amministrazione;
32) Protezione sociale;
33) Urbanistica;
34) Archivistica e diplomatica.

Art. 208. — Gli iscritti al Corso sono tenuti a partecipare ad esercitazioni, ai lavori di seminario, ai gruppi di lavoro, che saranno istituiti dai docenti.

Art. 209. — La misura della tassa d'iscrizione è fissata in L. 25.000.

Art. 210. — Alla fine del Corso gli iscritti devono sostenere un colloquio sul gruppo delle materie fondamentali ed un colloquio sul gruppo delle materie complementari impartite durante il corso.

Il direttore, ha, altresì, facoltà di aggiungere una o più prove scritte.

Art. 211. — A coloro che abbiano superato le prove, viene rilasciato un certificato di studi e di esami.

Art. 406, relativo alla Scuola di perfezionamento in Chimica medica è aggiunto l'insegnamento di « Malattie degli organi emopoietici ».

Gli articoli dal n. 467 al n. 471, relativi al Corso di perfezionamento in Igiene e tecnica ospedaliera sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il seguente nuovo ordinamento.

Scuola di specializzazione in Igiene e tecnica ospedaliera

Art. 467. — La Scuola di specializzazione in Igiene e tecnica ospedaliera ha la durata di due anni, finalità della Scuola, è la preparazione di personale specificamente idoneo per la direzione degli ospedali e per la edilizia ospedaliera.

Art. 468. — Gli insegnamenti costitutivi della Scuola sono i seguenti:

I anno:
1) Storia e metodologia dell'assistenza sanitaria;
2) Statistica ospedaliera;
3) Igiene generale applicata all'ambiente ospedaliero;
4) Epidemiologia e profilassi generale;
5) Micrografia, batteriologia, chimica e fisica applicata;
6) Igiene dell'alimentazione;

II anno:
1) Organizzazione funzionale degli ospedali;
2) Legislazione e prassi giuridica e amministrativa dell'assistenza ospedaliera;
3) Tecnica e metodologia direzionale;
4) Selezione e formazione del personale ospedaliero;
5) Architettura ed edilizia ospedaliera;
6) Tecnologia delle attrezzature ospedaliere.

Gli esami di profitto si sostengono sui seguenti gruppi:
1) Storia e metodologia dell'assistenza sanitaria; Statistica ospedaliera.
2) Igiene generale applicata all'ambiente ospedaliero; Epidemiologia e profilassi generale.
3) Micrografia, Batteriologia, Chimica e fisica applicata; Igiene dell'alimentazione;
4) Organizzazione funzionale degli ospedali; Legislazione e prassi giuridica e amministrativa dell'assistenza ospedaliera.
5) Tecnica e metodologia direzionale; Selezione e formazione del personale ospedaliero.
6) Architettura ed edilizia ospedaliera; Tecnologia delle attrezzature ospedaliere.

Art. 469. — Gli esami speciali potranno essere tenuti a gruppi davanti a Commissioni stabilite dalla Direzione della Scuola.

Art. 470. — Il numero delle iscrizioni sarà fissato sul manifesto annuale e non potrà essere superiore a cinquanta per ciascun anno. Tre quarti dei posti fissati saranno riservati ai laureati in Medicina e chirurgia; un quarto ai laureati in Ingegneria ed architettura.

In caso di eccedenza di domande, le ammissioni verranno effettuate in base alla valutazione dei titoli presentati dai candidati e separatamente per ciascuna delle due categorie.

Art. 471. — Gli esami di diploma verranno sostenuti secondo le norme fissate dall'art. 352. A coloro che avranno superato l'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specialista in Igiene e tecnica ospedaliera.

Dopo l'art. 486 è aggiunto il seguente nuovo articolo, concernente la Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infantile, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 487. — Gli specialisti in Pediatria sono iscritti d'ufficio al 2° anno della Scuola e sono esentati dal superare i seguenti esami di profitto:

1) Anatomia e fisiologia dalla nascita alla pubertà;

2) Genetica e scienza della costituzione e dello sviluppo (auxologia);

3) Alimentazione del bambino;

4) Semeiotica e clinica delle malattie del bambino.

Gli specialisti in Clinica delle malattie nervose e mentali vengono iscritti d'ufficio al 3° anno della Scuola e sono esentati dal superare i seguenti esami di profitto:

1) Anatomia, embriologia e fisiologia del sistema nervoso;

2) Semeiotica e clinica delle malattie nervose e mentali.

Art. 488 (già 487). — Agli insegnamenti della Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infantile è aggiunto quello di:

11) Fisiopatologia nervosa del neonato e semeiotica e clinica delle malattie nervose infantili.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1185.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione dei « Missionari Servi dei Poveri » (Boccone del Povero), con sede in Palermo.

N. 1185. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione dei « Missionari Servi dei Poveri » (Boccone del Povero), con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1186.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.M.V. del SS. Rosario di Fatima, in località Ponterio del comune di Monterado (Ancona).

N. 1186. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Senigallia in data 21 dicembre 1960, integrato con postilla di pari data e con dichiarazione del 4 luglio 1961, relativo alla erezione della parrocchia della B.M.V. del SS. Rosario di Fatima, in località Ponterio del comune di Monterado (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1187.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Felice ed Adaucto, in contrada Villa Santi del comune di Massignano (Ascoli Piceno).

N. 1187. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 21 maggio 1961, integrato con dichiarazione del 30 dello stesso mese ed anno, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Felice ed Adaucto, in contrada Villa Santi del comune di Massignano (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 12. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1961.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Costruzioni Edilizie - CO.EDI. », con sede in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 25-29 agosto 1961 alla Società cooperativa « Costruzioni Edilizie - CO.EDI. », con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Costruzioni Edilizie - CO. EDI. », con sede in Torino, costituita per rogito Appendini del 2 giugno 1945, repertorio 8345, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il prof. Federico Maria Pacces ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1961

Il Ministro: SULLO

(7826)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1961.

Sostituzione di componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 371, con il quale sono state stabilite le norme per la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.), con sede in Roma;

Visto il proprio decreto 23 luglio 1960, relativo alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto per il biennio 1960-62;

Vista la nota n. 81312/E 79 in data 5 luglio 1961, con cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha designato la dottoressa Elisabetta Martire, nata Magnani, a rappresentare il Ministero stesso in seno al Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.P.I., in sostituzione del dott. Giulio Pulieri, chiamato ad altro incarico;

Vista la nota n. 84668 in data 31 agosto 1961, con cui il Ministero del commercio estero ha designato il dott. prof. Guido Fucito a rappresentare il Ministero medesimo in seno al Consiglio di amministarzione anzidetto, in sostituzione del dott. Carmelo La Rosa impegnato in altro incarico;

Considerata la necessità di procedére alle suddette sostituzioni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino alla scadenza del biennio 1960-62, i sottonotati funzionari sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, in sostituzione di quelli che vengono a cessare, in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni:

Martire dottoressa Elisabetta, nata Magnani, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Giulio Pulieri;

Fucito dott. prof. Guido, quale rappresentante del Ministero del commercio estero, in sostituzione del dott. Carmelo La Rosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1961

Il Ministro: COLOMBO

(7813)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1961.

Conferma in carica del presidente dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 393, che ha approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 6 giugno 1959, con il quale, a norma di statuto, si è provveduto alla nomina del presidente dell'Ente suddetto nella persona del dottor Corrado Castellucci;

Visto che, con proprio decreto 3 dicembre 1960, il dott. Castellucci ha cessato dal predetto incarico e che, in sua sostituzione, per il biennio 1959-61, è stato nominato presidente dell'Ente stesso il dott. Luigi Granelli;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina del presidente dell'Ente in parola per il prossimo biennio;

Ritenuta l'opportunità di confermare il dott. Granelli nell'incarico stesso;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Luigi Granelli è confermato presidente dello Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1961

Il Ministro: SULLO

(7737)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1961.

Approvazione della tariffa di gruppo e delle relative condizioni speciali di assicurazione, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « Le Phenix ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix », intesa ad ottenere l'approvazione della tariffa di assicurazione sulla vita e delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa e le relative condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « Le Phenix »:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 16 novembre 1961

p. Il Ministro: MICHELI

(7812)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di laurea

Il dott. Federico Mirko Pugelj, nato a Cerkinica (Jugoslavia) il 16 maggio 1901, ha comunicato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 19 novembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7450)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bacoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 333, l'Amministrazione comunale di Bacoli (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.602.656, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7785)

Autorizzazione al comune di Massalubrense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 319, l'Amministrazione comunale di Massalubrense (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.936.172, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7786)

Autorizzazione al comune di Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 340, l'Amministrazione comunale di Canterano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.470.228, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7787)

Autorizzazione al comune di Caprino Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 39, l'Amministrazione comunale di Caprino Veronese (Verona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7791)

Autorizzazione al comune di Cerro Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 38, l'Amministrazione comunale di Cerro Veronese (Verona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7790)

Autorizzazione al comune di Zocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 318, l'Amministrazione comunale di Zocca (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 18.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7788)

Autorizzazione al comune di Cellino Attanasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 326, l'Amministrazione comunale di Cellino Attanasio (Teramo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7792)

Autorizzazione al comune di Radicondoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 325, l'Amministrazione comunale di Radicondoli (Siena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7793)

Autorizzazione al comune di Ogliastro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 31, l'Amministrazione comunale di Ogliastro Cilento (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7794)

Autorizzazione al comune di Lustra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 33, l'Amministrazione comunale di Lustra (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.058.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7795)

Autorizzazione al comune di Laurito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 321, l'Amministrazione comunale di Laurito (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7796)

Autorizzazione al comune di Alfano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 323, l'Amministrazione comunale di Alfano (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7797)

Autorizzazione al comune di Atrani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 32, l'Amministrazione comunale di Atrani (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7798)

Autorizzazione al comune di Orciano Pisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 29, l'Amministrazione comunale di Orciano Pisano (Pisa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7799)

Autorizzazione al comune di Città Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 187, l'Amministrazione comunale di Città Sant'Angelo (Pescara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7800)

Autorizzazione al comune di Lari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 30, l'Amministrazione comunale di Lari (Pisa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.784.883, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7801)

Autorizzazione al comune di Lajatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 28, l'Amministrazione comunale di Lajatico (Pisa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7802)

Autorizzazione al comune di Monteporzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 10, l'Amministrazione comunale di Monteporzio (Pesaro-Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7803)

Autorizzazione al comune di Montegrimano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 335, l'Amministrazione comunale di Montegrimano (Pesaro-Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7804)

Autorizzazione al comune di Montecerignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 338, l'Amministrazione comunale di Montecerignone (Pesaro-Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7805)

Autorizzazione al comune di Gradara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 337, l'Amministrazione comunale di Gradara (Pesaro-Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7806)

Autorizzazione al comune di Frontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 336, l'Amministrazione comunale di Frontone (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.430.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7807)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 11, l'Amministrazione comunale di Monte San Giovanni (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.948.906, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7783)

Autorizzazione al comune di Nocera Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 42, l'Amministrazione comunale di Nocera Umbra (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 15.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7808)

Autorizzazione al comune di Montefalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 40, l'Amministrazione comunale di Montefalco (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 34.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7809)

Autorizzazione al comune di Giano dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 41, l'Amministrazione comunale di Giano dell'Umbria (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7810)

Autorizzazione al comune di Roccagiovine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 80, l'Amministrazione comunale di Roccagiovine (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.281.916, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7811)

Autorizzazione al comune di San Vito Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 327, l'Amministrazione comunale di San Vito Romano (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.090.758 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7789)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Lavoratori edilizia ed affini - C.L.E.A. », con sede in Cuneo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 ottobre 1961, la Società cooperativa « Lavoratori edilizia ed affini - C.L.E.A. », con sede in Cuneo, costituita con atto del notaio Cavallo in data 6 febbraio 1952 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del geom. Attilio Naso.

(7385)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 31 dicembre 1967 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Milano, dell'estensione di ettari 261, compresa nel comune di San Colombano al Lambro, delimitata dai sottoindicati confini:

nord: abitato aderente alla via Valsasino e viale che porta alle scuole comunali;

est: tronco della strada provinciale che da San Colombano al Lambro, costeggiando le colline, si innesta con la strada provinciale Pavia-Cremona;

sud: tronco di km. 1,5 della strada provinciale Pavia-Cremona;

ovest: strade comunali denominate « Collada e Belfuggito ».

Fino al 31 dicembre 1967 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Grosseto dell'estensione di ettari 1700, compresa nei comuni di Arcidosso, Santa Fiora e Roccalbegna località « Monte Labro », delimitata dai sottoindicati confini:

strada provinciale Arcidosso-Roccalbegna fino al ponte delle Zolferate;

strada rotabile di Poggio Cerrino Grade di Prato Manzi, strada delle Volturaie;

strada dei prati Molli-La Volte, podere del nobili fino alla strada provinciale Arcidosso-Roccalbegna.

Fino al 31 dicembre 1967 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pesaro-Urbino, dell'estensione di ettari 900 circa, compresa nei comuni di Mondolfo e San Costanzo, denominata « Solfanuccio », delimitata dai sottoindicati confini:

nord: fosso « Caminate », confine del comune di San Costanzo, con il comune di Fano, fino alla Chiesa del Divino Amore;

ovest: Chiesa del Divino Amore; strada Madonna delle Grazie; fosso rio Grande;

sud: strada Solfanuccio; tratto di strada provinciale San Costanzo-Orciano fosso Valle dell'Inferno fino al fosso delle Caminate;

est: fosso del rio Grande; strada Solfanuccio.

Fino al 31 dicembre 1967 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino, dell'estensione di ettari 1900 circa, compresa nei comuni Nole Canavese, San Carlo Canavese, Ciriè, San Francesco al Campo, Rivarossa e Front, delimitata dai sottoindicati confini:

dal rio Linera, strada provinciale fino al rio Cannetta, quindi strada comunale per cascina Bertolla fino all'incontro della strada provinciale per Lombardore;

strada per Lombardore, fino alla Cascina Bussiera, quindi strada vicinale fino alla strada provinciale per Rivarossa;

strada provinciale per Rivarossa, quindi strada comunale cascina Chiantera, cascina Palazzo Grosso fino all'incontro con la strada comunale per la frazione Ceretti;

strada comunale per Ceretti, fino all'incontro con la strada provinciale per San Carlo;

strada provinciale per San Carlo, quindi strada comunale per Vauda Canavese, fino al confine comunale di Vauda Canavese;

confine comunale di Vauda, fino al Pilone San Grato, quindi strada provinciale per Nole fino a km. 3800, quindi rio San Maurizio fino all'incontro con la strada provinciale per Lombardore;

strada provinciale per Lombardore, quindi strada provinciale per San Maurizio, fino a cascina Nuova e proseguimento per la stessa fino al bivio per cascina Brasciolo;

dal bivio per la cascina Brasciolo, rio Pogliano, fino all'incontro di questi con il rio Linera.

Fino al 31 dicembre 1967 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Lecce, dell'estensione di ha. 1000 circa, compresa nei comuni di Sternatia, Zollino e Martano, delimitata dai sottoindicati confini:

nord: strada provinciale Martignano alla Lecce-Maglie;
est: strada provinciale Martano-Caprarica di Lecce;
sud: strada vicinale Apigliani;
ovest: strada provinciale Lecce-Maglie.

(7504)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, n. 32306-17131 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione ai signori Scaringella Antonio, nato a Corato il 9 gennaio 1892 e Colucci Isabella, nata a Corato il 9 dicembre 1899 delle zone demaniali facenti parte del tratturello Canosa-Ruvo tronco rurale in Canosa ed Andria, estesa complessivamente mq. 504 riportate in catasto alle particelle numeri 264 parte e 33/r del foglio di mappa n. 157 del comune di Andria nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 595 e 596.

(7665)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre successivo, è stato respinto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 12 gennaio 1959 dal direttore di ufficio p. t. Fogliati Margherita, avverso la denegata applicazione in suo favore delle disposizioni contenute nell'art. 85 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

(7734)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 250

Corso dei cambi del 23 novembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,60	620,63	620,61	620,55	620,60	620,615	620,60	620,60	620,60
$ Can.	—	597,50	598	598	597,75	597,35	598,10	597,35	597,20	597,50
Fr. Sv.	—	143,62	143,62	143,61	143,62	143,64	143,63	143,60	143,64	143,62
Kr. D.	—	90,10	90,10	90,09	90,05	90,09	90,095	90,10	90,08	90,08
Kr. N.	—	87,20	87,25	87,245	87,25	87,20	87,24	87,15	87,20	87,20
Kr. Sv.	—	120,15	120,15	120,175	120,15	120,17	120,1575	120,20	120,18	120,15
Fol.	—	172,30	172,35	172,37	172,30	172,36	172,355	172,35	172,36	172,35
Fr. B.	—	12,47	12,471	12,46875	12,47875	12,47	12,468	12,46	12,46	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	—	126,52	126,53	126,54	126,50	126,52	126,55	126,50	126,52	126,50
Lst.	—	1747,25	1747,30	1747,35	1747,10	1747,25	1747,35	1747,40	1747,30	1747,20
Dm. occ.	—	155,02	155,04	155,05	155,02	155,05	155,045	155 —	155,04	155,04
Scell. Austr.	—	24,01	24,045	24,03875	24 —	24,04	24,04	24,03	24,04	24,02
Escudo Port.	—	21,77	21,83	21,79	21,70	21,78	21,775	21,79	21,79	21,78

Media dei titoli del 23 novembre 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	100,25
Id. 3,50 % 1902	100,25
Id. 5 % 1935	107,30
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,40
Id. 5 % 1936	101,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	100 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 novembre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,612
1 Dollaro canadese	598,05
1 Franco svizzero	143,62
1 Corona danese	90,092
1 Corona norvegese	87,242
1 Corona svedese	120,166
1 Fiorino olandese	172,362
1 Franco belga	12,468
1 Franco nuovo (N.F.)	126,545
1 Lira sterlina	1747,35
1 Marco germanico	155,047
1 Scellino austriaco	24,039
1 Escudo Port.	21,782

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1961

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1961 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 31 ottobre 1961			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1961		4.359		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	1.164.954		829.871	
effettive — residui	50.246		223.259	
Totale . . .		1.215.200		1.053.130
per movimento di capitali — competenza	14.619		78.536	
per movimento di capitali — residui	20.035		3.542	
Totale . . .		34.654		82.078
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.109.587		1.016.930	
Conti correnti	3.742.067		3.841 105	
Incassi da regolare	591 272		520 189	
Altre gestioni	1.998.659		1.688.741	
Totale . . .		7.441.585		7.066 965
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	734		499	
Pagamenti da regolare	32.865		124 194	
Altri crediti	3.109.295		3.502.660	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	22		184	
Totale .		3.142.910		3.627.537
Totale generale incassi e pagamenti		11.838.714		11.829 710
Fondo di cassa al 31 ottobre 1961		—		9 004
Totale a pareggio		11.838.714		11.838.714

SITUAZIONE DEL TESORO

	al 31 ottobre 1961 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		9.004	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	27		
Pagamenti da regolare	256.103		
Altri crediti	1.374.131		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	241		
Totale crediti . . .		1.630.502	
In complesso . . .			1.639.506
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.641.005		
Conti correnti	533.387		
Incassi da regolare	141 381		
Altre gestioni	527.929		
Totale debiti . . .			4.843.702
Situazione del Tesoro (passività) . . .			3.204.196
Circolazione di Stato (metallica) al 31 ottobre 1961 L. 93.495 milioni.			

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI — *Il direttore generale del Tesoro:* DI CRISTINA

(7324)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 31 OTTOBRE 1961

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L	1.000.000.000 000 —
Cassa	»	10.254.479.208 —
Portafoglio su piazze italiane	»	469.380 143.925 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	197.196.919 —
Anticipazioni	»	108.850.387.455 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	2.445.875.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	63.035.665.645 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.631.149.847.651 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	80.211.127.380 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	128.842.208.766 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	485.000.000.000 —
Spese	»	30.211.625.868 —
	L	4.009.578.557.818 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.402.266.065.164 —
	L	8.411.844.622.982 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	19.964.073 —
TOTALE GENERALE	L.	8.411.864.587.055 —

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		2 398 406 892 500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		19 023.999.042 —
Depositi in conto corrente liberi	»		93 917 280 272 —
Conti correnti vincolati	»		879 578.906.559 —
Creditori diversi	»		176 008 668.885 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria			398 280 031.205 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		7.595 953.094 —
Rendite del corrente esercizio	»		30 673 672 480 —
	L.		4.003.485.404.037 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	3.755.322.592 —	
Fondo di riserva straordinario	»	2.037.831.189 —	
			6.093 153 781 —
	L.		4.009.578.557.818 —
Depositanti	»		4.402.266.065.164 —
	L.		8.411.844.622.982 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		19.964.073 —
TOTALE GENERALE	L.		8.411.864.587.055 —

(7323)

Il Governatore: CARLI

p. *Il Ragioniere Generale*: FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per titoli per il reclutamento ordinario di quattordici tenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dall'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, recante norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1960;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli per il reclutamento di quattordici tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, riservato ai tenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali per i quali non ritenesse di poter consentire il trasferimento nel servizio permanente della Arma dei carabinieri.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti

Art. 3.

I concorrenti dovranno produrre domanda di ammissione al concorso su carta da bollo da L. 200 indirizzata al Ministero della difesa-Esercito.

La domanda dovrà essere presentata, unitamente ai documenti richiesti, al comando del Corpo od Ente al quale il concorrente è in forza entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) stato civile. Il concorrente è obbligato a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al Comando generale della Arma dei carabinieri ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.

c) recapito;

d) elenco dei documenti prodotti a corredo della domanda stessa;

e) residenza della famiglia di origine e, eventualmente, di quella della moglie.

Ogni variazione relativa al recapito dovrà essere tempestivamente segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Alla domanda, oltre a quei documenti che il candidato ritenesse utili ai fini della valutazione dei titoli di cui alla lettera *c*) dell'art. 9 del presente bando, dovrà essere allegato uno dei sottonotati titoli di studio (diploma originale o certificato con votazioni):

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione, rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore (laurea) non dispensa dall'obbligo di produrre uno di quelli prescritti dal presente articolo.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali per la graduatoria gli interessati potranno inoltre allegare alle domande i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) ed i militari ed i militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, la dichiarazione integrativa, in carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito;

b) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

d) i decorati al valor militare o di croce di guerra, e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o documento di concessione;

e) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

f) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter*, (su carta da bollo da L. 100) rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

g) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Norme cui dovranno attenersi le autorità riceventi

Art. 5.

Le autorità militari competenti a ricevere le domande:

non daranno corso alle domande presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 3;

faranno risultare, con dichiarazione da riportarsi in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa debitamente documentata, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

completeranno la documentazione con:

a) libretto personale aggiornato con documento caratteristico (note o rapporto personale a seconda delle disposizioni di cui alla circolare n. 0/2000/5sc in data 25 marzo 1957), la cui data terminale non sia anteriore di trenta giorni a quella di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso e semprechè, alla data di scadenza suddetta, risulti un periodo da valutare di almeno trenta giorni.

Sul frontespizio del documento caratteristico eventualmente così formato dovrà essere apposta la seguente annotazione: « redatto in base alla norma di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 del bando di concorso indetto con decreto ministeriale . . (data del presente bando) cui l'interessato ha chiesto di partecipare »;

b) una dichiarazione di completezza del libretto personale rilasciata dall'ufficiale interessato ai sensi della circolare ministeriale n. 6/130/5sc in data 22 gennaio 1957;

c) una copia dello stato di servizio aggiornato.

In luogo del libretto personale e della copia dello stato di servizio possono essere prodotte copie fotografiche dei documenti stessi;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risultino, in modo evidente, i particolari requisiti fisici e l'attuale effettivo possesso della idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma dei Carabinieri.

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate, con ogni urgenza, al Comando generale dell'Arma, per l'istruzione; copia del foglio di trasmissione sarà, a cura delle autorità militari stesse, inviata per conoscenza — con le complete generalità dell'aspirante al concorso — al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il predetto Comando generale provvederà a far assumere le informazioni di rito allegandole in originale alle documentate domande che trasmetterà, quindi, al Ministero per le decisioni definitive, esprimendo su ciascuna il proprio motivato parere circa l'ammissione al concorso.

Art. 6.

I competenti comandi di Corpo, appena saranno venuti in possesso delle domande di ammissione al concorso, segnaleranno con lettera, direttamente al Comando generale della Arma dei Carabinieri, l'avvenuta presentazione comunicando tutti i dati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*), dell'art. 3, al fine di rendere possibile l'immediato inizio della procedura per la istruttoria delle pratiche.

Disporranno quindi che gli aspiranti siano subito avviati agli ospedali militari indicati nel successivo art. 7, per subirvi i prescritti accertamenti medico-legali.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo di residenza, nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno praticate da apposite Commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti, anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

La Commissione medica accerterà con giusto rigore, se i candidati siano dodàti di robusta costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da imperfezioni dei vari organi ed apparati (specialmente in rapporto alle doti di resistenza fisica) e diano, in complesso, pieno affidamento di poter bene disimpegnare lo speciale servizio dell'Arma in pace e in guerra.

La Commissione sanitaria dovrà, inoltre, accertare che i candidati:

1) siano di statura non inferiore a metri 1,68;

2) abbiano « visus » pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

a) miopia ed ipermetropia: 3 D. in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 D. in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 D. quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico;

3) percepiscano la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno e a una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, per tutti i candidati, l'esame radiografico del torace.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello) dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio in pace e in guerra, quale tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

Dal verbale di visita medico-collegiale devono specificatamente risultare: la statura, il peso e il perimetro toracico di ogni candidato.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità saranno considerati senz'altro rinuncianti al concorso.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso e pertanto l'ente incaricato dell'istruttoria della pratica trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali), il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

Norme concernenti la Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e le graduatorie

Art. 8.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun candidato è fatta da apposita Commissione da nominarsi con successivo decreto ministeriale, che sarà così composta

un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

quattro ufficiali superiori, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, membri;

un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso, sono i seguenti:

a) titoli di studio;

b) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

c) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 100 punti ripartiti nel modo seguente:

20 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

60 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

20 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

Coloro che non abbiano riportato almeno 30 punti per i titoli di cui alla lettera *b*) sono dichiarati non idonei.

Ogni componente della Commissione giudicatrice può disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 9.

A parità di punteggio saranno osservate le preferenze di cui al regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I tenenti in servizio permanente effettivo, vincitori del concorso, dovranno frequentare apposito corso tecnico-professionale presso la Scuola ufficiali dei carabinieri e, se dichiarati idonei negli esami finali, conseguiranno il trasferimento nell'Arma stessa.

Essi assumeranno nel nuovo ruolo l'anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di trasferimento. L'anzianità relativa sarà determinata dalla anzianità nell'Arma di provenienza e, a parità di questa, secondo le norme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 12.

Entro due anni dal trasferimento nell'Arma dei carabinieri, non compreso in detto periodo il tempo eventualmente trascorso in aspettativa o in sospensione dall'impiego, i tenenti di cui al precedente art. 11 potranno essere ritransitati nell'Arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio d'istituto, riprendendo la loro anzianità originaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 12 agosto 1961

p. *il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1961
registro n. 25, foglio n. 169

(7580)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli e per esami, al posto di direttrice nell'educandato femminile dello Stato di Udine

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli educandati femminili dello Stato;

Visto il regio decreto 1º ottobre 1931, n. 1312, concernente norme modificative, integrative ed interpretative del citato regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, con norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, sulla legalizzazione di firme;

Vista la deliberazione, in data 18 maggio 1961, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'educandato femminile dello Stato di Udine ha proposto che sia bandito un pubblico concorso per la nomina della direttrice dell'educandato stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di direttrice nell'educandato femminile dello Stato di Udine riservato alle donne. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo seguente.

Art. 2.

Requisiti

Coloro che intendano partecipare al concorso devono possedere, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non superiore agli anni 50 (art. 26 regio decreto 1º ottobre 1931, n. 1312),

3) titolo di studio: laurea, o diploma di istituto superiore di magistero (ad esclusione del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari), o iscrizione ad un albo professionale per l'insegnamento medio conseguita sulla base di una laurea;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) godimento dei diritti politici.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o che siano decaduti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (articoli 2 e 128 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3).

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano dipendenti civili dello Stato di ruolo o di ruolo aggiunto (art. 200 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 61 legge 5 marzo 1961, n. 90).

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Coloro che desiderano partecipare al concorso devono presentare domanda di ammissione, redatta su carta legale da L. 200, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Div. V. La domanda deve pervenire al Ministero entro sessanta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Nella domanda le aspiranti devono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data e il luogo di nascita;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, l'anno del suo conseguimento e l'Istituto presso il quale è stato conseguito, o gli estremi dell'iscrizione ad un albo professionale per l'insegnamento medio (conseguita sulla base di laurea);

i servizi prestati eventualmente presso pubbliche Amministrazioni (da indicarsi) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere state destituite o dispensate dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni o dichiarate decadute dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

eventualmente i titoli che danno diritto ad esenzione dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

il proprio domicilio e recapito;

l'elenco dei titoli di merito eventualmente allegati alla domanda.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma della concorrente, in calce alla domanda, deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione delle domande e dei documenti che siano formalmente imperfetti.

Le aspiranti possono allegare alla domanda la documentazione relativa ai titoli di merito posseduti e che esse ritengano di produrre nel proprio interesse per la valutazione del punteggio ai fini previsti dall'art. 5. Detta documentazione può tuttavia, essere presentata anche separatamente dalla domanda, purchè pervenga al Ministero entro il termine di sessanta giorni prescritto dal primo comma del presente articolo.

I documenti relativi ai titoli devono essere redatti nella prescritta carta da bollo, fatta eccezione per quelli che si riferiscono a pubblicazioni.

Art. 4.

Esclusione dal concorso - Irricevibilità delle domande

Con decreto ministeriale motivato sarà disposta l'esclusione dal concorso delle concorrenti che non siano in possesso dei requisiti prescritti.

Saranno dichiarate irricevibili le domande e i documenti di cui all'art. 3 che perverranno a questo Ministero oltre il termine prescritto.

Art. 5.

Prova di esame - Titoli - Proclamazione della vincitrice e delle idonee

Il concorso consiste:

a) in una prova di esame (colloquio) diretta a saggiare la cultura della candidata, la sua competenza nel governo degli Istituti di educazione, i suoi principii pedagogici e la sua conoscenza dell'attività dello Stato in materia di educazione;

b) nella valutazione dei titoli di merito posseduti dalla candidata e da essa documentati ai sensi dell'art. 3.

Al colloquio è assegnato un massimo di 30 punti.

Ai titoli è assegnato un massimo di 60 punti.

La votazione complessiva si esprime in novantesimi ed è stabilita dalla somma del voto riportato nel colloquio con il punteggio ottenuto per i titoli.

La valutazione dei titoli precede la prova di esame.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria del concorso e saranno dichiarate la vincitrice e le idonee.

Per conseguire l'idoneità occorre aver superato la prova di esame con almeno 21 punti su 30.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per la comunicazione del diario della prova di esame e per gli altri adempimenti ad esse inerenti si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova di esame avrà luogo in Roma. Le concorrenti dovranno presentarsi munite di idoneo documento di identità.

Art. 6.

Commissione giudicatrice: composizione e adempimenti

La Commissione giudicatrice del concorso, che sarà nominata con separato decreto, provvederà, in seduta preliminare, a fissare i criteri di massima per la valutazione dei titoli, nei limiti del punteggio complessivo ad essi attribuibile ai sensi dell'art. 5.

Art. 7.

Presentazione dei documenti da parte delle concorrenti che abbiano superato la prova orale

Le concorrenti che abbiano superato la prova di esame debbono produrre direttamente a questo Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina, a parità di merito, qualora appartengano a una delle categorie contemplate dall'art. 5 del testo unico delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, o a categorie a queste equiparate. Detti documenti devono essere redatti in competente carta da bollo, ad eccezione delle dichiarazioni rilasciate dalle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale mutilati e invalidi di guerra e sono esenti da legalizzazioni.

Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione di documenti imperfetti.

Art. 8.

Presentazione di documenti da parte della concorrente dichiarata vincitrice

La concorrente dichiarata vincitrice dovrà produrre, direttamente a questo Ministero, entro quaranta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione i seguenti documenti, in regolare carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) originale o copia autentica del titolo di studio (qualora non l'abbia già allegato alla domanda di ammissione ai fini del punteggio riservato ai titoli);

d) certificato attestante che la candidata gode dei diritti politici, ovvero non è incorsa in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) stato di famiglia (da presentarsi soltanto da parte delle candidate coniugate con o senza prole o vedove con prole);

g) certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'impiego, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico condotto o da un ufficiale sanitario;

h) eventuamente, il documento o i documenti comprovanti il diritto della candidata a deroga al limite massimo di età.

I documenti di cui alle lettere b), d), e), f), g), devono essere di data non anteriore a tre mesi a decorrere da quella dell'apposita comunicazione sopra citata.

Il personale statale di ruolo o di ruolo aggiunto deve presentare, nel termine di cui sopra, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed il certificato medico ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Non è ammesso riferimento a documenti prodotti, per altro fine, a questa Amministrazione od a quelli prodotti ad altra Amministrazione. Tuttavia, il personale di ruolo o di ruolo aggiunto in servizio negli educandati femminili statali potrà fare riferimento, per quanto riguarda i documenti di cui alle lettere a), c), h), alla documentazione acquisita nel proprio fascicolo personale.

I documenti di cui al presente articolo sono esenti da legalizzazione.

Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti.

Art. 9.

Decadenza

Decadono dagli effetti del concorso coloro che non presentino, entro i termini stabiliti dall'art. 8, la documentazione prevista dalle lettere a), b), c), d), e), g), h), o non restituiscano, entro il termine assegnato, i documenti loro inviati per la regolarizzazione.

Art. 10.

Nomina in prova

La vincitrice del concorso consegue la nomina a direttrice in prova dell'educandato femminile statale di Udine.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo compete all'interessata lo stipendio iniziale di lire 1.500.000 annue lorde, commisurate a L. 107.681 nette mensili, oltre agli altri assegni previsti dalla legge (1).

Art. 11.

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono, le disposizioni dei decreti presidenziali 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle particolari dei regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1° ottobre 1931, n. 1312.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

(1) Stipendio elevato, dal 1° ottobre 1961 a lire 1.740.000 annue lorde, pari a lire 124.654 nette mensili, per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1961
Registro n. 65, foglio n. 236

(7389)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione del presidente e di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1960.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto i decreti ministeriali 1° marzo e 18 aprile 1961, relativi alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Considerato che il vice prefetto dott. Raimondo Nicastro è impossibilitato, per ragioni di servizio, a svolgere ulteriormente le funzioni di presidente della predetta Commissione;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

a) il vice prefetto ispettore dott. Giovanni Berardengo è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse in sostituzione del vice prefetto dott. Raimondo Nicastro;

b) il direttore di sezione dott. Alessandro Pierangeli è nominato componente della Commissione esaminatrice stessa, in sostituzione del vice prefetto ispettore dott. Giovanni Berardengo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1961
Registro n. 31 *Interno, foglio n.* 220. — MARTORELLA

(7831)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MILANO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Milano.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4086 del 31 dicembre 1960, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario condotto consorziale di Corbetta ed Uniti, vacante alla data del 30 novembre 1960;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Preso atto delle designazioni della prefettura di Milano, dell'Ordine dei veterinari di Milano e del Comune capo consorzio interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Grieco dott. Umberto, vice prefetto.

Componenti:
Bottazzi dott. Filippo, veterinario provinciale;
Leinati prof. dott. Luigi, docente universitario di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Seren prof. dott. Ennio, docente universitario di clinica medica veterinaria;
Persiani dott. Giorgio, veterinario comunale.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dal dott. Petrisso de Petris, consigliere di 3ª classe della prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 7 novembre 1961

Il veterinario provinciale: BOTTAZZI

(7743)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Frosinone.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2966 del 16 agosto 1961, con il quale sono state assegnate alle candidate dichiarate idonee le condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1959;

Considerato che a seguito della rinunzia da parte della ostetrica Panella Enrica, seconda classificata, del posto assegnatole presso la condotta consorziale di Ausonia-Castelnuovo Parano, il posto stesso deve essere assegnato alla signorina Oddi Iolanda, terza classificata nella graduatoria di merito

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalla predetta ostetrica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 aprile 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296.

Decreta:

La signorina Oddi Iolanda, terza classificata nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1959 è assegnata alla condotta consorziale fra i comuni di Ausonia e Castelnuovo Parano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dei Comuni facenti parte del Consorzio ed a quello della Prefettura.

Il presidente del Consorzio sanitario Ausonia-Castelnuovo Parano è incaricato della esecuzione del presente provvedimento.

Frosinone, addì 10 novembre 1961

Il medico provinciale: LONGO

(7585)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.